

Civile Ord. Sez. 3 Num. 23391 Anno 2020

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 23/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19131/2018 proposto da Carmen GRIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Falaschi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Perugia Corso Cavour n. 20

- ricorrente -

contro

Patrizia GRIGI, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pacelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Perugia, via Domenico Scarlatti 37

-resistente-

avverso la sentenza n. 723/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/3/2018;

2020
855

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata deLL'8/07/2020 dal relatore Dott.ssa Anna MOSCARINI;

FATTI DI CAUSA

In data 5 febbraio 2002 la signora Lina Paccoi e le figlie Carmen e Patrizia Grigi stipularono una serie di atti (compravendita, donazione remuneratoria, scrittura privata) con le quali la Paccoi trasferì alle figlie la piena proprietà o la nuda proprietà di alcuni immobili, mentre le figlie si impegnarono, quale ulteriore corrispettivo dei trasferimenti effettuati dalla madre, ad accudire il fratello Walter, afflitto da problemi di salute. Sempre nella stessa data le sole figlie stipularono una scrittura privata con la quale Carmen si riconosceva debitrice nei confronti di Patrizia di € 36.152,00, a titolo di conguaglio del maggior valore dei beni ricevuti. Quest'ultima, non avendo ottenuto il pagamento della suddetta somma, ottenne, in data 4/7/2002, un decreto ingiuntivo nei confronti della sorella, la quale con atto di citazione del 20/11/2002 spiegò formale opposizione. Il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata in data 7/12/2006, accolse l'opposizione rilevando che la scrittura privata intercorsa tra le sorelle Grigi fosse nulla perché integrante la violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c. La Corte d'Appello di Perugia, adita da Patrizia Grigi, respinse il gravame confermando la nullità dell'accordo per violazione dell'art. 458 c.c. Avverso la sentenza Patrizia Grigi propose ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 24291/2015, lo accolse assumendo la totale imprevedibilità, nella vicenda, della violazione del divieto di patti successori, atteso che le parti si erano limitate a determinare il conguaglio, che l'una assumeva dovuto in favore dell'altra, in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati dalla madre in vita e non per il tempo della futura successione, non contenendo l'obbligazione assunta con la scrittura alcuna rinuncia di Patrizia Grigi ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria.

La Corte d'Appello di Firenze, adita in riassunzione da Patrizia Grigi, con sentenza n. 723 del 2018 ha ritenuto legittimi gli atti di trasferimento dalla madre alle figlie, ferme restando le azioni a tutela dei diritti successori rimasti impregiudicati, essendo chiara la volontà della madre di garantire alle figlie una identica acquisizione sul piano del valore, sicché quella che avesse ottenuto il bene di minor valore avrebbe avuto diritto ad un conguaglio in denaro. Ciò posto, la Corte di merito ha ritenuto che, a fronte di un accordo di tipo trilaterale atipico, del tutto legittimo, la ricognizione di debito, contenuta nella scrittura stipulata tra le sorelle, fosse strumentale ad un accordo di tipo contrattuale, con conseguente effetto, ex art. 1988 c.c., di astrazione meramente processuale della *causa debendi*, comportando soltanto un'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale. La parte appellata, opponente nel grado di opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto dare debita prova della inesistenza o illiceità del rapporto fondamentale consistente nell'accordo sul trasferimento degli immobili, e non aveva affatto ottemperato a tale prova. Conseguentemente la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto ed ha condannato Carmen Grigi a pagare, in favore della sorella Patrizia, le spese di tutti i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito Patrizia Grigi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di violazione degli artt. 101, 102 e 112 cpc con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 4 cpc. Assume che la Corte d'Appello in sede di rinvio avrebbe introdotto un argomento del tutto nuovo, consistente nella volontà della madre di lasciare alle figlie la scelta su quale dei due immobili acquistare,

ponendo a carico della figlia che avesse optato per l'immobile di maggior valore l'obbligo di pagare un maggior prezzo. Questo argomento, sostenuto dalla qualificazione di contratto plurilaterale atipico, avrebbe determinato, ad avviso della ricorrente, un effetto "a sorpresa", con la conseguente nullità della sentenza per non aver consentito sul punto l'articolazione del contraddittorio tra le parti e per essere incorsa nella violazione dell'art. 112 cp.c.

1.1 Il motivo, certamente di merito, e dunque inammissibile in quanto volto ad un riesame della volontà delle parti quale ricostruita dal giudice del merito, è in ogni caso radicalmente infondato, sia quanto alla pretesa violazione dell'art. 101 c.p.c. per l'inesistente effetto "a sorpresa" della decisione, sia quanto alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. per la piena conformità tra il chiesto ed il pronunciato. La Corte d'Appello non ha introdotto alcun argomento nuovo nel giudizio di rinvio sul quale abbia ommesso di consentire l'articolazione del contraddittorio tra le parti, né ha pronunciato *extra petita partium* ma si è limitata, sulla base di argomenti facenti parte del *thema decidendum* fin dal primo grado del giudizio, a pronunciare statuizioni del tutto consequenziali rispetto al *dictum* della pronuncia di questa Corte che aveva inquadrato la fattispecie nell'ambito di un rapporto puramente obbligatorio intercorso tra le sorelle Grigi, impregiudicati i diritti nascenti dalla futura successione.

L'impostazione difensiva di Patrizia Grigi, fatta propria dalla Corte d'Appello di Firenze, è stata, fin dal primo grado del giudizio, sempre la stessa: l'intento della Paccoi era quello di cedere alle figlie i propri beni in parti uguali sicché, avendo i beni trasferiti valori diversi, le sorelle si erano impegnate a compensare detti valori con la scrittura ricognitiva di debito di Carmen nei confronti di Patrizia.

E' noto che l'effetto della decisione "a sorpresa" può riguardare questioni rilevabili d'ufficio e non anche questioni che facciano già parte del *thema decidendum* (Cass, 2, n. 29098 del 5/12/2017), sicché la

sentenza si pone in piena continuità con questo indirizzo giurisprudenziale, che va confermato. Infine, del tutto inconferente è la pretesa violazione dell'art. 112 cpc in quanto la sentenza è del tutto corrispondente al *petitum* e alla *causa petendi*. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale la impugnata sentenza si pone in piena continuità, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato che vincola il giudice ex art. 112 cpc, riguarda il *petitum*, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio tra le parti in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire e alle eccezioni sollevate dal convenuto, e la *causa petendi*, cioè le condizioni dell'azione (Cass., 3, n. 11289 del 10/5/2018; Cass, 3 n. 906 del 17/1/2018; Cass. L, n. 6757 del 24/3/2011), senza precludere al giudice una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella prospettata dalla parte. Peraltro, nel caso in esame, *petitum* e *causa petendi* dell'atto introduttivo del giudizio si riflettono in modo del tutto speculare nella motivazione dell'impugnata sentenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell'art. 1322, secondo comma c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 cpc- la ricorrente assume che la impugnata sentenza si sarebbe limitata all'accertamento e alla qualificazione del patto intercorso tra le sorelle quale lecito, senza estendere l'indagine, come avrebbe dovuto in base alla giurisprudenza di questa Corte, alla meritevolezza dello scopo concretamente perseguito dalle parti, alla luce dei canoni costituzionali di solidarietà, parità e non prevaricazione.

2.1 Il motivo, non immune da profili di inammissibilità perché afferente al merito, è in ogni caso privo di alcun fondamento, in quanto la Corte d'Appello non si è affatto limitata ad una formale qualificazione di liceità dell'accordo ma ha esaminato la causa concreta del medesimo, ponendosi peraltro in piena continuità con la giurisprudenza di questa Corte che, in due fattispecie del tutto identiche alla presente, afferenti

cioè ad un accordo sul conguaglio volto ad equilibrare l'effetto economico di trasferimenti diseguali, ha ritenuto la causa dell'accordo meritevole di tutela (Cass., 2, n. 26946 dell'11/11/2008; n. 24291 del 22/10/2015).

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. "raddoppio" del contributo unificato, se dovuto.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.500 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile dell'8 luglio 2020.

Il Presidente

Giacomo Travaglini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona* Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 20 - 10 - 2020